Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 giugno 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 26 giugno 1974, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, per deliberare l'abrogazione totale della legge 2 maggio 1974, n. 195: « Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(5174)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1974, n. **242.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico commerciale statale « Bona » di Biella.

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico commerciale statale « Bona » di Biella viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 26. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1974, n. **243.**

Modificazione allo statuto della società filologica friulana « Graziadio Isaia Ascoli », in Udine.

N. 243. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubbica istruzione, viene approvata la modificazione all'art. 12 dello statuto della società filologica friulana « Graziadio Isaia Ascoli », in Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1965, n. 1475.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 27. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1974, n. **244.**

Modificazioni allo statuto dell'ente autonomo « Fiera del Levante », in Bari.

N. 244. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, vengono approvate le modificazioni agli articoli 5, 9 e 13 dello statuto dell'ente autonomo « Fiera del Levante », in Bari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, numero 179.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 24. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1974.

Variazione di alcune attribuzioni degli uffici a rami divisi e riunificazione degli uffici « Affitti e demanio » e « Imposta generale sull'entrata » di Messina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1966, numero 153480/Ispett. centr., registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1966, registro n. 48 Finanze, foglio n. 259;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1940, n. 57;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Affitti e demanio » e « Imposta generale sull'entrata » di Messina e di variarne alcune attribuzioni;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio di registrazione degli atti privati di locazione e delle denunzie di contratti verbali di affitto con la riscossione di tutte le imposte e diritti inerenti, principali ed accessori, è trasferito dall'ufficio del registro « Affitti e demanio » di Messina all'ufficio « Atti civili » della stessa sede.

Art. 2.

Gli uffici del registro « Affitti e demanio » e « Imposta generale sull'entrata » di Messina sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « Ammende, demanio e radio ».

Art. 3.

Il servizio di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative previste da leggi non tributarie e quello inerente alle tasse automobilistiche e all'imposta sugli spettacoli sono trasferiti dall'ufficio del registro « Bollo e successioni » di Messina all'ufficio del registro « Ammende, demanio e radio » della stessa sede.

Art. 4.

L'ufficio del registro « Ammende, demanio e radio » di Messina è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 5.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1974
Registro n. 55 *Finanze, foglio n.* 140

(5039)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1974.
Riunificazione degli uffici del registro a rami divisi di Novara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1962, n. 10354/I.C., registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1962, registro n. 24 Finanze, foglio n. 399;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Novara;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Novara sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Novara è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1974
Registro n. 55 *Finanze, foglio n.* 146

(5044)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1974.
Riunificazione degli uffici del registro « Bollo » e « Demanio » di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1939, n. 147;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Bollo » e « Demanio » di Torino;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Bollo » e « Demanio » di Torino sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio bollo e demanio ».

Art. 2.

L'ufficio « Bollo e demanio » di Torino è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1974
Registro n. 55 *Finanze, foglio n.* 147

(5045)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1974.
Soppressione dell'ufficio « Atti giudiziari, bollo e demanio » di Sampierdarena e trasferimento dei servizi ai corrispondenti uffici di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1929, n. 6130, registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1929, registro n. 4 Finanze, foglio n. 359;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla soppressione dell'ufficio del registro « Atti giudiziari, bollo e demanio » di Sampierdarena e di trasferirne i servizi ai corrispondenti uffici del registro di Genova;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

I servizi amministrati dall'ufficio del registro « Atti giudiziari, bollo e demanio » di Sampierdarena sono trasferiti, rispettivamente, all'ufficio del registro « Atti giudiziari » e all'ufficio del registro « Bollo » di Genova.

Art. 2.

L'ufficio del registro « Bollo » di Genova assume la denominazione di ufficio del registro « Bollo e demanio ».

Art. 3.

L'ufficio del registro « Atti giudiziari, bollo e demanio » di Sampierdarena è soppresso.

Art. 4.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1974
Registro n. 55 *Finanze, foglio n.* 148

(5046)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1974.
Riunificazione degli uffici del registro « Bollo straordinario » e « Radio » di Roma e variazione di attribuzioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1938, n. 60;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Bollo straordinario » e « Radio » di Roma;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Bollo straordinario » e « Radio » di Roma sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio bollo e radio ».

Art. 2.

Il servizio di riscossione dei diritti e degli emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti è trasferito dall'ufficio « Demanio » di Roma all'ufficio « Bollo e radio » della stessa sede.

Art. 3.

L'ufficio « Bollo e radio » di Roma è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 4.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1974
Registro n. 55 *Finanze, foglio n.* 143

(5038)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1974.
Riunificazione degli uffici del registro « Ammende » e « Atti giudiziari » di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1934, n. 5;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Ammende » e « Atti giudiziari » di Roma;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Ammende » e « Atti giudiziari » di Roma sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio atti giudiziari ».

Art. 2.

L'ufficio atti giudiziari di Roma è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1974
Registro n. 55 *Finanze, foglio n.* 142

(5041)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1974.
Riunificazione degli uffici del registro a rami divisi di Pavia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1964, registro n. 27 Finanze, foglio n. 229;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili » e « Atti giudiziari, successioni, bollo e demanio » di Pavia;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili » e « Atti giudiziari, successioni, bollo e demanio » di Pavia sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Pavia è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1974
Registro n. 55 *Finanze, foglio n.* 145

(5043)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1974.
Riunificazione degli uffici del registro a rami divisi di Parma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1964, registro n. 18 Finanze, foglio n. 368;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Parma;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Parma sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Parma è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1974
Registro n. 55 *Finanze, foglio n.* 144

(5042)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1974.
Riunificazione degli uffici del registro a rami divisi di Perugia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1966, registro n. 1 Finanze, foglio n. 46;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Perugia;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Perugia sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Perugia è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1974
Registro n. 55 *Finanze, foglio n.* 141

(5040)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1974.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti giudiziari e bollo » e « Demanio » di Lucca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il regio decreto 11 giugno 1925, n. 935, concernente lo sdoppiamento di uffici nei grandi centri;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti giudiziari e bollo » e « Demanio » di Lucca;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti giudiziari e bollo » e « Demanio » di Lucca sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « Atti giudiziari, bollo e demanio ».

Art. 2.

L'ufficio del registro « Atti giudiziari, bollo e demanio » di Lucca è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1974
Registro n. 55 *Finanze, foglio n.* 149

(5047)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1974.

Norme relative alla omologazione C.E.E. dei retrovisori per veicoli a motore e norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il montaggio dei retrovisori.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione C.E.E. secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con propri decreti in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974 recante prescrizioni generali per la omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Visto l'art. 10 della legge stessa, con cui viene conferita al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione C.E.E. dei suddetti veicoli;

Visto l'art. 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base al quale le disposizioni della legge medesima si applicano anche a singole parti di veicoli ed ai dispositivi dei medesimi;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 71/127/CEE in materia di retrovisore dei veicoli a motore;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio della omologazione parziale C.E.E. ai tipi di veicolo per quanto riguarda i retrovisori, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici.

Art. 2.

A richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante la competente divisione della Direzione generale della M.C.T.C. del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile procede alla omologazione C.E.E. per i tipi di dispositivo retrovisore destinati ai veicoli indicati all'art. 1 che risultano conformi alle prescrizioni C.E.E. contenute nell'allegato I, capi 1 e 2.

A richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante la divisione di cui al comma precedente concede la omologazione parziale C.E.E., per quanto riguarda i retrovisori, per i tipi di veicolo indicati nel-

l'art. 1 equipaggiati con retrovisori omologati C.E.E. e montati secondo le prescrizioni tecniche contenute negli allegati I, capo 3, e III.

Ciascun esemplare di retrovisore di tipo omologato C.E.E. deve essere contrassegnato con un marchio di omologazione C.E.E. conforme al modello indicato al punto 2.6. dell'allegato I.

Art. 3.

Il controllo previsto dalla prima parte del primo comma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, sulla conformità della produzione con il prototipo omologato viene effettuato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale M.C.T.C., sui retrovisori omologati C.E.E. mediante sondaggio.

Il controllo ha esito sfavorevole quando il campione esaminato non soddisfa alle prescrizioni di cui all'allegato I punti 2.1., 2.2. e 2.4.

Alle comunicazioni di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale M.C.T.C., provvede mediante invio agli altri membri della C.E.E. delle schede di omologazione di modello conforme a quello indicato nell'allegato II.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1975 i tipi di veicolo elencati nell'articolo 1 potranno ottenere, se prevista, la omologazione nazionale, a condizione che siano provvisti di dispositivi retrovisori omologati C.E.E. montati conformemente alle prescrizioni tecniche contenute negli allegati I, capo 3, e III.

Resta salva la facoltà, prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, per i produttori e i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto nel comma precedente, la omologazione nazionale dei sopraindicati tipi di veicolo equipaggiati con retrovisori di tipo approvato in base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa, che siano state accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente i dispositivi retrovisori devono essere montati e contrassegnati conformemente alle prescrizioni citate nel comma medesimo.

Art. 5.

A tutti gli effetti, gli allegati I, II e III fanno parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 21 maggio 1974

Il Ministro: PRETI

ALLEGATO *I*

1. DEFINIZIONI.

1.1. Per « retrovisore » o « apparecchio retrovisivo » si intende un dispositivo destinato ad assicurare, entro un campo di visibilità geometricamente definito al punto 3.5., una buona visibilità posteriore non impedita, entro limiti ragionevoli, da parti costitutive del veicolo o dagli occupanti del veicolo stesso.

1.2. Per « retrovisore interno » si intende il dispositivo definito al punto 1.1. collocato all'interno dell'abitacolo.

1.3. Per « retrovisore esterno » si intende il dispositivo definito al punto 1.1., montato su un elemento della superficie esterna del veicolo.

1.4. Per « categoria di retrovisori » si intende l'insieme dei dispositivi che possiedono una o più caratteristiche o funzioni in comune. I retrovisori interni sono classificati nella categoria I. I retrovisori esterni sono classificati nelle categorie II e III.

1.5. Per « veicoli della categoria A » si intende l'insieme dei veicoli il cui peso massimo tecnicamente ammissibile supera le 3,5 tonnellate.

1.6. Per « veicoli della categoria B » si intende l'insieme dei veicoli il cui peso massimo tecnicamente ammissibile non supera le 3,5 tonnellate.

1.7. Per « punti oculari del conducente » si intendono due punti a 65 mm di distanza situati a 635 mm al di sopra del punto H relativo al posto del conducente definito all'allegato III. La retta che li unisce è perpendicolare al piano verticale longitudinale medio del veicolo. Il centro del segmento avente per estremità i due punti oculari è situato su un piano verticale longitudinale che passa dal centro del comando di sterzo. Se questo piano non passa per il centro apparente del sedile del conducente bisogna procedere a una modifica appropriata della posizione laterale di tale piano.

1.8. Per « R » si intende la media dei raggi di curvatura principali misurati al centro dello specchio ed espressi in mm.

2. PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE C.E.E. DEI RETROVISORI.

2.1. *Specificazioni generali.*

2.1.1. Ogni retrovisore deve essere regolabile.

2.1.2. Il contorno della superficie riflettente del retrovisore deve essere racchiuso da una custodia con un bordo arrotondato il cui raggio di curvatura non può essere inferiore a 3,5 mm.

2.1.3. Tutti gli elementi dei retrovisori esterni non devono comportare parti sporgenti il cui raggio di curvatura sia inferiore a 3,5 mm.

2.2. *Dimensioni.*

2.2.1. Retrovisori interni (categoria I).

La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere un rettangolo la cui altezza sia di 4 cm e la cui base misurata in cm abbia per valore

$$15 \text{ cm} \times \frac{1}{1+\frac{1000}{R}}$$

2.2.2. Retrovisori esterni (categorie II e III).

2.2.2.1. La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere:

— un rettangolo la cui altezza sia di 4 cm e la cui base misurata in cm abbia per valore a;

— un segmento che sia parallelo all'altezza del rettangolo e la cui lunghezza espressa in cm abbia per valore b.

2.2.2.2. I valori minimi di a e b vengono indicati nella tabella seguente:

Categorie dei retrovisori	Categorie di veicoli cui sono destinati i retrovisori	a	b
II	A	$\frac{17}{1+\frac{1000}{R}}$	20
III	B	$\frac{13}{1+\frac{1000}{R}}$	7

2.3. *Superficie riflettente e coefficienti di riflessione.*

2.3.1. La superficie riflettente deve essere limitata da una curva di forma semplice convessa.

2.3.2. La superficie riflettente deve conservare, nonostante le intemperie, le caratteristiche prescritte al punto 2.3.5., in condizioni normali d'impiego.

2.3.3. Le superfici riflettenti devono essere composte da specchi piani o sferici convessi. In ciascun punto della parte centrale dello specchio lo scarto fra i raggi principali di curvatura non deve essere superiore a 0,25 R.

2.3.4. La media R dei raggi di curvatura definita al punto 1.8. non deve essere inferiore ai seguenti valori:

— 1.800 mm per i retrovisori della categoria II;

— 1.200 mm per i retrovisori delle categorie I e III.

2.3.5. Il valore del coefficiente di riflessione regolare non deve essere inferiore al 35 %. Se lo specchio può assumere due posizioni (giorno e notte), il valore del coefficiente di riflessione regolare nella posizione notte non deve essere inferiore al 4 %. Il retrovisore deve permettere di distinguere i colori dei segnali utilizzati per la circolazione stradale.

2.4. *Prove.*

2.4.1. I retrovisori sono sottoposti alle prove di comportamento all'urto e di flessione sulla custodia dello specchio vincolata al suo sostegno descritte ai punti 2.4.2. e 2.4.3.

2.4.2. Prova di comportamento all'urto.

2.4.2.1. Descrizione del dispositivo di prova.

2.4.2.1.1. Il dispositivo di prova comporta un pendolo che è composto da un bilanciere la cui parte terminale è costituita da un martello. Un dispositivo di fissaggio rigidamente collegato al telaio del pendolo serve per fissare i campioni (figura 1).

Dimensioni principali del dispositivo di prova del comportamento all'urto

Fig. 1

2.4.2.1.2. La faccia del martello utilizzata per l'urto deve avere la forma di una calotta sferica di 165 mm ± 5 mm di diametro. Essa è rigida e ricoperta con gomma di durezza Shore A 50 di 5 mm di spessore.

2.4.2.1.3. Il centro di percussione del pendolo si considera coincidente con il centro della calotta sferica che costituisce la parte terminale del martello. La sua distanza dall'asse di rotazione del pendolo è pari a 1 m ± 10 mm. La massa totale del pendolo concentrata nel centro di percussione e $m_0 = 6{,}8$ kg ± 50 g (m_0 è collegato alla massa totale m del pendolo e alla distanza 1 che esiste fra il centro di gravità del pendolo e il suo asse di rotazione dalla relazione $m_0 = m \frac{1}{a}$).

2.4.2.2. Descrizione della prova.

2.4.2.2.1. I retrovisori sono fissati sul telaio in modo che quest'ultimo non possa impedire lo spostamento delle loro parti mobili. Il fissaggio del retrovisore sul telaio e l'orientamento del sostegno (supporto fisso o braccio snodato) sono realizzati utilizzando il procedimento proposto dal richiedente.

2.4.2.2.2. Quando i retrovisori sono muniti di dispositivi di regolazione della distanza rispetto alla base, questi devono essere regolati sulla corsa minima.

2.4.2.2.3. La prova consiste nel far cadere il martello da una altezza corrispondente ad un angolo di 60° del pendolo rispetto alla verticale in modo che il martello colpisca il retrovisore nel momento in cui il pendolo arriva in posizione verticale, mentre il punto di impatto del martello è situato sulla linea orizzontale del centro di percussione del pendolo.

2.4.2.2.4. I retrovisori vengono colpiti nelle varie condizioni seguenti:

2.4.2.2.4.1. Retrovisori interni.

Prova 1 — Perpendicolarmente alla superficie del retrovisore, mentre il punto d'impatto è tale che la percussione prodotta sullo specchio passa, attraverso il punto di attacco della custodia, sul braccio snodato o sul supporto fisso. La percussione viene diretta verso la superficie riflettente.

Prova 2 — Sul bordo della custodia in modo che la percussione prodotta formi un angolo di 45° con il piano dello specchio e sia situata nel piano orizzontale passante, attraverso il punto di attacco della custodia, sul braccio snodato o sul supporto fisso. La percussione viene diretta verso la superficie riflettente.

2.4.2.2.4.2. Retrovisori esterni.

Prova 1 — Perpendicolarmente alla superficie dello specchio, mentre il punto d'impatto è tale che la percussione prodotta sullo specchio passa, attraverso il punto di attacco della custodia, sul braccio snodato, oppure sul supporto fisso.

Prova 1' — Il retrovisore viene colpito sulla parte posteriore, sul braccio snodato o sul supporto fisso (la distanza del martello dal piano di fissaggio è la stessa che nella prova 1, mentre la posizione dello specchio è perpendicolare rispetto alla traiettoria del centro di percussione).

Prova 2 — Sul bordo della custodia in modo che la percussione prodotta formi un angolo di 45° con il piano dello specchio e sia situata sul piano orizzontale passante, attraverso il punto di attacco della custodia, sul braccio snodato o sul supporto fisso. La percussione viene diretta verso la superficie riflettente.

2.4.2.2.4 3 Osservazioni di ordine generale.

2.4.2.2.4.3.1. Come punto di riferimento si utilizza il centro dello specchio quando i dispositivi sottoposti alla prova non comportano supporto fisso o braccio snodato nettamente definiti o quando il punto di attacco è situato sulla periferia dello specchio.

2.4.2.2.4 3.2. Qualora sia impossibile realizzare le prove di cui al punto 2.4.2.2., il punto di impatto viene spostato nel piano di simmetria del pendolo, in modo che il punto inferiore del martello si trovi a 40 mm dal piano di fissaggio.

2.4.3. Prova di flessione sulla custodia vincolata al braccio snodato o al supporto fisso.

2.4.3.1. Descrizione della prova.

La custodia viene posta orizzontalmente in un dispositivo, in modo che sia possibile bloccare solidamente il braccio snodato o il supporto fisso. Nella direzione della dimensione più grande della custodia, l'estremità più ravvicinata del punto di attacco sul braccio snodato o sul supporto fisso è immobilizzata da un arresto rigido di 15 mm di larghezza che copre tutta la larghezza della custodia.

All'altra estremità, un arresto identico a quello sopra descritto viene posto sotto la custodia per applicare il carico di prova previsto (figura 2).

Dispositivo di prova della flessione delle custodie degli specchi retrovisivi

Fig. 2

2.4.3.2. Il carico di prova è di 25 kg. Viene mantenuto durante un minuto.

2.5. *Interpretazione dei risultati.*

2.5.1. In tutte le prove previste al punto 2.4.2. il pendolo deve continuare il suo movimento dopo l'impatto e raggiungere almeno un angolo di 20° con la verticale.

2.5.2. Durante le prove previste al punto 2.4.2. in caso di rottura del braccio snodato o del supporto fisso del retrovisore, la parte restante non deve presentare una sporgenza, rispetto alla base, di oltre 1 cm. Se il braccio snodato o il supporto fisso si staccano, la base restante non deve presentare una sporgenza pericolosa.

2.5.3. Durante le prove previste ai punti 2.4.2. e 2.4.3. lo specchio non deve rompersi. Tuttavia si ammette la rottura dello specchio se è rispettata una delle due condizioni seguenti:

2 5.3.1. I frammenti rimangono aderenti al fondo della custodia o ad una superficie solidamente connessa a quest'ultima senza presentare superfici di scollatura su una larghezza superiore a 5 mm.

2.5.3 2. Lo specchio è costruito con vetro di sicurezza.

2.6. *Marchio di omologazione.*

2.6.1. Il marchio di omologazione è composto da un rettangolo all'interno del quale è posta la lettera « e » minuscola seguita da un numero o da una lettera distintiva del paese che ha concesso l'omologazione (1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 11 per il Regno Unito, DK per la Danimarca, IRL per l'Irlanda, L per il Lussemburgo) e da un numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione del prototipo, posto in prossimità del rettangolo in una posizione qualsiasi rispetto ad esso.

2.6.2. Il marchio di omologazione (simbolo e numero) è apposto sulla parte essenziale del retrovisore in modo da essere indelebile e ben visibile anche quando il retrovisore è montato sul veicolo.

Esempio di marchio d'omologazione (CEE) (1)

a ≥ 6 mm

e 1

1471

Didascalia

Il dispositivo rivestito del marchio d'omologazione C.E.E. di cui sopra è un dispositivo della classe I (retrovisore interno) omologato in Germania (e 1) col n. 1471.

---

(1) Le cifre indicate sullo schema sono usate soltanto a titolo esemplificativo.

3. NORME DI MONTAGGIO SUI VEICOLI.

3.1. *Osservazioni generali.*

3.1.1. Ogni retrovisore deve essere fissato in modo da rimanere in posizione stabile nelle condizioni normali di guida del veicolo.

3.1.2. I retrovisori esterni montati sui veicoli della categoria A devono essere della categoria II e quelli montati sui veicoli della categoria B devono essere della categoria III.

3.2. *Numero.*

3.2.1. Tutti i veicoli devono essere dotati di un retrovisore interno e di un retrovisore esterno. Quest'ultimo deve essere montato sul lato sinistro del veicolo negli Stati membri in cui i veicoli devono circolare a destra, sul lato destro del veicolo negli Stati membri in cui i veicoli devono circolare a sinistra.

3.2.2. Ove non siano soddisfatte le condizioni stabilite al punto 3.5., concernenti il campo di visibilità del retrovisore interno, è richiesto un retrovisore esterno supplementare. Quest'ultimo deve essere montato sul lato destro del veicolo negli Stati membri in cui la circolazione è a destra, sul lato sinistro del veicolo negli Stati membri in cui la circolazione è a sinistra.

3.3. *Posizione.*

3.3.1. I retrovisori devono essere montati in modo da permettere al conducente seduto nella normale posizione di guida di controllare la strada retrostante al veicolo.

3.3.2. I retrovisori esterni devono essere visibili attraverso l'area del parabrezza pulita dai tergicristalli oppure attraverso i vetri laterali. Questa disposizione non si applica ai retrovisori montati a destra, negli Stati membri in cui la circolazione è a destra o a sinistra negli Stati membri in cui la circolazione è a sinistra, sui veicoli delle categorie internazionali M_2 e M_3 ai sensi della direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

3.3.3. Nei veicoli con guida a sinistra, negli Stati membri in cui la circolazione è a destra, e con guida a destra, negli Stati membri in cui la circolazione è a sinistra, il retrovisore esterno prescritto deve essere posto rispettivamente sul lato sinistro o destro del veicolo, in modo che l'angolo fra il piano verticale longitudinale medio del veicolo e il piano verticale che passa per il centro del retrovisore e per il centro del segmento che congiunge i punti oculari del conducente non sia superiore a 55°.

3.3.4. La sporgenza del retrovisore, rispetto alla sagoma esterna del veicolo, non deve essere molto superiore a quella necessaria per rispettare i campi di visibilità prescritti al punto 3.5.

3.3.5. Quando il bordo inferiore di un retrovisore esterno è situato a meno di 2 m dal suolo mentre il veicolo è sotto carico, tale retrovisore non deve sporgere di oltre 0,20 m rispetto alla larghezza fuori tutto del veicolo quando esso non è munito di retrovisore.

3.3.6. Alle condizioni che figurano ai punti 3.3.4. e 3.3.5. le larghezze massime autorizzate per i veicoli possono essere oltrepassate dai retrovisori.

3.4. *Regolazione.*

3.4.1. Il retrovisore interno deve essere regolabile dal conducente nella sua posizione di guida.

3.4.2. Il retrovisore esterno posto dal lato del conducente deve essere regolabile dall'interno del veicolo, mentre la porta è chiusa. Il blocco in posizione può tuttavia essere effettuato dall'esterno (1).

---

(1) In avvenire occorrerà prevedere che i retrovisori esterni non muniti di un sistema di blocco possano essere regolati dal conducente dalla posizione di guida all'interno del veicolo mentre la porta è chiusa.

Non appena lo sviluppo della tecnica avrà reso possibili metodi di produzione e di installazione semplici ed economici questo miglioramento sarà inscrito.

3.4.3. Non sono sottoposti alle prescrizioni del punto 3.4.2. i retrovisori esterni che, dopo essere stati spostati con un urto, possono essere rimessi nella posizione corretta senza regolazione.

3.5. *Campo di visibilità.*

3.5.1. Osservazioni generali.

I campi di visibilità definiti qui di seguito devono essere ottenuti con visione binoculare mentre gli occhi dell'osservatore coincidono con i « punti oculari del conducente » definiti al punto 1.7. Essi vengono determinati mentre il veicolo è a vuoto con a bordo un osservatore. Detti campi di visibilità devono essere ottenuti attraverso vetri il cui fattore totale di trasmissione luminosa sia superiore al 70 %.

3.5.2. Retrovisore interno.

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere, verso la parte posteriore del veicolo, almeno una parte di strada piana ed orizzontale centrata sul piano verticale longitudinale medio del veicolo, dall'orizzonte fino ad una distanza di 60 m dal retrovisore e su una larghezza di 20 m (figura 3).

3.5.3. Retrovisore esterno di sinistra.

a) Stati membri in cui la circolazione è a destra:

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere, dalla parte retrostante i punti oculari del conducente, almeno la parte di strada piana e orizzontale di 2,50 m di larghezza, limitata a destra dal piano parallelo al piano verticale longitudinale medio passante attraverso l'estremità sinistra della larghezza fuori tutto, che si estende dall'orizzonte fino a una distanza di 10 m da detti punti oculari (figura 4).

b) Stati membri in cui la circolazione è a sinistra:

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante i punti oculari del conducente, almeno la parte di strada piana e orizzontale di 3,50 m di larghezza, limitata a destra dal piano parallelo al piano verticale longitudinale medio passante dall'estremità sinistra della larghezza fuori tutto, che si estende dall'orizzonte fino a una distanza di 30 m da detti punti oculari.

Inoltre il conducente deve poter incominciare a vedere la strada, su una larghezza di 0,75 m a partire da 4 m verso la parte retrostante il piano verticale passante attraverso i punti oculari del conducente (figura 5).

3.5.4. Retrovisore esterno di destra.

a) Stati membri in cui la circolazione è a destra:

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere, verso la parte retrostante i punti oculari del conducente, almeno la parte di strada piana e orizzontale di 3,50 m di larghezza, limitata a sinistra dal piano parallelo al piano verticale longitudinale medio passante dall'estremità destra della larghezza fuori tutto, che si estende dall'orizzonte fino a una distanza di 30 m da detti punti oculari.

Inoltre il conducente deve poter incominciare a vedere la strada, su una larghezza di 0,75 m a partire da 4 m verso la parte retrostante il piano verticale passante attraverso i punti oculari del conducente (figura 4).

b) Stati membri in cui la circolazione è a sinistra:

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere, verso la parte retrostante i punti oculari del conducente, almeno la parte di strada piana e orizzontale di 2,50 m di larghezza, limitata a sinistra dal piano parallelo al piano verticale longitudinale medio passante dall'estremità destra della larghezza fuori tutto, che si estende dall'orizzonte fino a una distanza di 10 m da detti punti oculari (figura 5).

Retrovisore interno

Fig. 3

Retrovisori esterni

Caso dei veicoli circolanti a **destra**

Fig. 4

Retrovisori esterni

Caso dei veicoli circolanti a sinistra

Fig. 5

ALLEGATO *II*

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

Nome dell'amministrazione competente

Comunicazione concernente l'omologazione, il rifiuto oppure il ritiro dell'omologazione di un tipo di retrovisore

---

N. di omologazione .

1. Marchio di fabbrica o di commercio .
2. Categoria (I, II, III) .
3. Nome e indirizzo del fabbricante . . . .
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante
5. Presentato all'omologazione il . .
6. Laboratorio di collaudo
7. Data e numero del verbale del laboratorio .
8. Data dell'omologazione/del rifiuto/del ritiro dell'omologazione (1)
9. Luogo
10. Data .
11. Alla presente scheda è allegata la seguente documentazione tecnica con il numero di omologazione indicato qui di seguito: . .

    descrizione, disegni, schemi e piani del retrovisore .
12. Eventuali osservazioni .

(firma)

(1) Cancellare la menzione inutile.

ALLEGATO *III* (1)

PROCEDURA DI PROVA
PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO H

1. DEFINIZIONE.

Il punto H che contraddistingue la posizione nell'abitacolo di un occupante seduto, è la traccia, su un piano verticale longitudinale, dell'asse teorico di rotazione esistente fra le gambe ed il busto di un corpo umano, rappresentato da un manichino.

2. DETERMINAZIONE DEL PUNTO H.

2.1. E' determinato il punto H per il sedile del conducente.

(2.1.1.)

(2.1.2.)

2.2. Per la determinazione del punto H, il sedile prescelto è piazzato nella posizione normale di guida prevista dal costruttore, con lo schienale, se inclinabile, posto in una posizione prossima alla verticale.

3. CARATTERISTICHE DEL MANICHINO.

3.1. E' impiegato un manichino tridimensionale di peso e figura analoghe a quelle di un adulto di statura media. Il manichino è rappresentato alle figure 1 e 2.

3.2. Il manichino comprende:

3.2.1. due elementi che riproducono l'uno il busto e l'altro il bacino, articolati secondo un asse rappresentante l'asse di rotazione fra busto e cosce. La traccia di questo asse sul fianco del manichino è il punto H del manichino;

3.2.2. due elementi che riproducono le gambe, articolati rispetto all'elemento riproducente il bacino;

3.2.3. due elementi che riproducono i piedi, collegati alle gambe da due articolazioni simili alle caviglie;

3.2.4. infine, l'elemento che riproduce il bacino, dotato di una livella che permette di controllare il suo orientamento trasversale.

3.3. In punti appropriati costituenti i centri di gravità corrispondenti, sono situate masse aventi il peso delle singole parti del corpo, in modo che il manichino raggiunga un peso totale di circa 75,8 kgf (74,4 daN). Il dettaglio delle differenti masse è dato nella tabella di cui alla figura 2.

4. SISTEMAZIONE DEL MANICHINO.

Per sistemare il manichino tridimensionale occorre procedere come segue:

4.1. Sistemare il veicolo su un piano orizzontale e regolare il sedile, come previsto al punto 2.2.

4.2. Ricoprire il sedile da collaudare con una pezza di tessuto, per facilitare la corretta sistemazione del manichino.

(1) Il testo dell'allegato III è analogo a quello del regolamento n. 14; in particolare, le suddivisioni in punti sono le medesime; ecco il motivo per cui, quando un punto del regolamento n. 14 non ha un punto corrispondente nella presente direttiva, il relativo numero è indicato per memoria, tra parentesi.

4.3. Sistemare in posizione seduta il manichino sul sedile.

4.4. Disporre i piedi del manichino nella maniera seguente:

4.4.1. Disporre il piede destro sull'acceleratore in posizione di riposo ed il piede sinistro in maniera tale che la livella per il controllo trasversale del bacino si trovi in linea orizzontale.

(4.4.2.)

(4.4.3.)

4.5. Sistemare le masse sulle cosce, riportare orizzontale la livella trasversale del bacino e porre le masse sull'elemento che riproduce il bacino.

4.6. Allontanare il manichino dallo schienale del sedile servendosi della barra d'articolazione delle ginocchia e piegare il busto in avanti. Rimettere il manichino sul sedile facendo scivolare indietro il bacino fino ad incontrare resistenza; indi rovesciare di nuovo il busto contro lo schienale del sedile.

4.7. Applicare due volte una forza orizzontale di circa 10,2 kgf (10 daN) al manichino. La direzione ed il punto d'applicazione della forza sono rappresentati nella figura 2 da una freccia nera.

4.8. Sistemare le masse sui due fianchi e successivamente le masse del busto. Mantenere orizzontale la livella trasversale del manichino.

4.9. Mantenendo orizzontale la livella trasversale del manichino, piegare il busto in avanti finché le masse del busto si trovino sopra il punto H, in modo da impedire qualsiasi attrito sullo schienale del sedile.

4.10. Riportare delicatamente indietro il busto, in modo da completare la sistemazione. La livella trasversale del manichino deve essere orizzontale. In caso contrario, procedere nuovamente come indicato sopra.

5. Risultati.

5.1. Sistemato il manichino come indicato al punto 4., il punto H del sedile è costituito dal punto H del manichino.

5.2. Le coordinate cartesiane del punto H sono misurate ciascuna con una tolleranza di non oltre 1 mm. Lo stesso vale per le coordinate dei punti caratteristici e ben determinati dell'abitacolo. Le proiezioni di tali punti su un piano verticale longitudinale sono riportate in uno schema.

Elementi componenti il manichino tridimensionale

Fig. 1

Dimensioni e pesi del manichino

Fig. 2

Pesi del manichino	kg
Elementi riproducenti il busto ed il bacino . .	16,6
Masse del busto	31,2
Masse del bacino	7,8
Masse delle cosce .	6,8
Masse delle gambe	13,2
TOTALE . . .	75,6

(5028)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1974.

Proroga della convenzione tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, con il quale la convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi è stata prorogata fino al 31 dicembre 1974;

Visto l'art. 18 della convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la convenzione succitata fino al 31 dicembre 1983 per assicurare la regolare continuità del servizio relativo;

Visto l'atto di sottomissione in data 28 maggio 1974 sottoscritto dal Consorzio industrie fiammiferi per l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1983 della medesima;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato, sezione III, in data 15 maggio 1974;

Decreta:

Articolo unico

La convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1974
Registro n. 54 *Finanze, foglio n.* 154

(5031)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale serico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3107, art. 8, con la quale è stato convertito in legge, con modifiche, il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente la istituzione dell'Ente nazionale serico;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1970, con il quale è stato costituito il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale serico per il triennio 1971-73;

Viste le designazioni pervenute;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

Decreta:

Per un triennio dalla data del presente decreto, il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale serico è composto da:

De Santis dott. Tonino, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Cerino dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Carniel cav. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5051)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1974.

Autorizzazione alla Compagnia europea di previdenza - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative.

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della Compagnia europea di previdenza - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami: aeronautica, bestiame, cristalli, film, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), pioggia, responsabilità civile terzi, rischi d'impiego, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo e riassicurativo ad altri rami danni, tra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La Compagnia europea di previdenza - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: automobili, grandine, responsabilità civile autoveicoli, e riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 24 giugno 1974

Il Ministro: DE MITA

(5087)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 17 giugno 1974:

Vitiello Miriam Rita, notaio residente nel comune di Sorano, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Monte Argentario, stesso distretto.

Ceccaroni Tommaso, notaio residente nel comune di Fiuggi, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Paliano, stesso distretto.

Marmocchi Enrico, notaio residente nel comune di Fanano, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Medicina, distretto notarile di Bologna.

Miserocchi Luigi Augusto, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Gallizia Francesco, notaio residente nel comune di Varallo, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Abbiategrasso, distretto notarile di Milano.

(4969)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Mineo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1928/M)

Autorizzazione al comune di Palagonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Palagonia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 337.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1929/M)

Autorizzazione al comune di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Piedimonte Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1930/M)

Autorizzazione al comune di Raddusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Raddusa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1931/M)

Autorizzazione al comune di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Randazzo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1932/M)

Autorizzazione al comune di Viagrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Viagrande (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1933/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Alfio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Sant'Alfio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.679.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1934/M)

Autorizzazione al comune di S. Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di S. Pietro Clarenza (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1935/M)

Autorizzazione al comune di Segariu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1974, il comune di Segariu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.445.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1936/M)

Autorizzazione al comune di San Vero Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1974, il comune di San Vero Milis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.085.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1937/M)

Autorizzazione al comune di Pauli Arbarei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1974, il comune di Pauli Arbarei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1938/M)

Autorizzazione al comune di Morgongiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1974, il comune di Morgongiori (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.395.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1939/M)

Autorizzazione al comune di Tramutola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Tramutola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.947.286, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1940/M)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo Monterotaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.863.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1941/M)

Autorizzazione al comune di Celenza Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Celenza Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.669.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1942/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 21 giugno 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	652,90	652,90	652,25	652,90	652 —	652,85	652,80	652,90	652,90	652,90
Dollaro canadese	674,30	674,30	675 —	674,30	676 —	674,20	673,90	674,30	674,30	674,30
Franco svizzero	217,08	217,08	217,75	217,08	217,50	217,10	217,33	217,08	217,08	217,08
Corona danese	109,15	109,15	109,50	109,15	109 —	109,10	109,15	109,15	109,15	109,15
Corona norvegese	120,29	120,29	121 —	120,29	120 —	120,30	120,42	120,29	120,29	120,29
Corona svedese	149,85	149,85	149,50	149,85	148,50	149,80	149,55	149,85	149,85	149,85
Fiorino olandese	244,78	244,78	245,30	244,78	246 —	244,75	245,84	244,78	244,78	244,78
Franco belga	17,133	17,133	17,30	17,133	11,10	17,15	17,13	17,133	17,13	17,13
Franco francese	133,08	133,08	133 —	133,08	132,50	133,05	133,05	133,08	133,08	133,08
Lira sterlina	1556,65	1556,65	1554 —	1556,65	1558 —	1556,65	1556,65	1556,65	1556,65	1556,65
Marco germanico	256,93	256,93	257,10	256,93	258 —	256,90	257,45	256,93	256,93	256,93
Scellino austriaco	35,83	35,83	35,90	35,83	36 —	35,80	35,87	35,83	35,83	35,83
Escudo portoghese	26,19	26,19	26,33	26,19	26,15	26,20	26,21	26,19	26,19	26,19
Peseta spagnola	11,388	11,388	11,39	11,388	11,61	11,35	11,383	11,388	11,38	11,38
Yen giapponese	2,309	2,309	2,33	2,309	2,31	2,30	2,31	2,309	2,30	2,30

Media dei titoli del 21 giugno 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	84,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,950
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,450
» 5 % (Ricostruzione)	87,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,600
» 5 % (Città di Trieste)	85,325
» 5 % (Beni esteri)	87,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,300
» 5,50 % » » 1968-83	86,850
» 5,50 % » » 1969-84	88,850
» 6 % » » 1970-85	91,175
» 6 % » » 1971-86	91,025
» 6 % » » 1972-87	91,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,600
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,375
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	88,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,650
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	86,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 giugno 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	652,85
Dollaro canadese	674,10
Franco svizzero	217,205
Corona danese	109,15
Corona norvegese	120,355
Corona svedese	149,70
Fiorino olandese	244,81
Franco belga	17,131
Franco francese	133,065
Lira sterlina	1556,65
Marco germanico	257,19
Scellino austriaco	35,85
Escudo portoghese	26,20
Peseta spagnola	11,385
Yen giapponese	2,309

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 24 giugno 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	654,50	654,50	654 —	654,50	652 —	654,50	654,30	654,50	654,50	654,50
Dollaro canadese .	674,30	674,30	674,50	674,30	676 —	674,30	674,30	674,30	674,30	674,30
Franco svizzero . .	216,30	216,30	216,75	216,30	217,50	216,30	216,23	216,30	216,30	216,30
Corona danese .	106,78	108,78	109 —	106,78	109 —	108,75	108,75	106,78	108,78	108,78
Corona norvegese .	120,25	120,25	120,50	120,25	120 —	120,25	120,34	120,25	120,25	120,25
Corona svedese .	148,90	148,90	149 —	148,90	148,50	148,90	148,67	148,90	148,90	148,90
Fiorino olandese	244,38	244,38	244,50	244,38	246 —	244,40	244,44	244,38	244,38	244,38
Franco belga . .	17,09	17,09	17,13	17,09	11,10	17,10	17,09	17,09	17,09	17,09
Franco francese .	133,04	133,04	133 —	133,04	132,50	133,10	132,95	133,04	133,04	133,04
Lira sterlina . .	1546 —	1546 —	1547 —	1546 —	1558 —	1556,70	1547,50	1546 —	1546 —	1545 —
Marco germanico .	255,95	255,95	256,50	255,95	258 —	255,90	255,90	255,95	255,95	255,95
Scellino austriaco .	35,76	35,76	35,78	35,76	36 —	35,85	35,75	35,76	35,76	35,75
Escudo portoghese .	26,18	26,18	26,18	26,18	26,15	26,20	26,21	26,18	26,18	26,18
Peseta spagnola . . .	11,3920	11,392	11,39	11,3920	11,61	11,38	11,39	11,3920	11,39	11,38
Yen giapponese . . .	2,31	2,31	2,33	2,31	2,31	2,30	2,31	2,31	2,31	2,31

Media dei titoli del 24 giugno 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	84,325
Redimibile 3,50 % 1934 .	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,500
» 5 % (Ricostruzione) .	87,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,800
» 5 % (Città di Trieste) .	85,375
» 5 % (Beni esteri)	87,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,300
» 5,50 % » » 1968-83	86,850
» 5,50 % » » 1969-84	88,850
» 6 % » » 1970-85	91,175
» 6 % » » 1971-86	91,125
» 6 % » » 1972-87	96,200

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,200
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	88,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	88,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	86,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 giugno 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	654,40
Dollaro canadese	674,30
Franco svizzero	216,265
Corona danese	108,765
Corona norvegese	120,295
Corona svedese	148,785
Fiorino olandese	244,41
Franco belga	17,09
Franco francese	132,995
Lira sterlina	1546,75
Marco germanico	255,925
Scellino austriaco	35,755
Escudo portoghese	26,195
Peseta spagnola	11,391
Yen giapponese	2,31

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 32-TV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 32-TV », a suo tempo assegnato alla ditta Sartori Bruno, con sede in Treviso, via S. Bona Nuova n. 17.

(4789)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 343-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 343-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Francese Cesare, con sede in Caldogno (Vicenza), via Silvio Pellico, frazione Retorgole.

(4790)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto per ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto n. 2247 - Div. 2ª del 3 aprile 1974 del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto per ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato disposto dal signor Mei Umberto, consistente in una quota parte di un appartamento sito in Genova-Pegli, via Sabotino n. 6, int. 1 e nella quota parte della somma depositata nel conto corrente presso la Banca commerciale, agenzia di Genova-Pegli.

(4925)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1974, registro n. 10 Istruzione, foglio n. 159, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Bracardi Aldo in opposizione al decreto ministeriale 27 ottobre 1955, in virtù del quale l'immobile sito in Orvieto, via delle Scalette, 6 e via Cesare Nebbia, 20, di proprietà del predetto, veniva sottoposto a tutte le norme di tutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(4926)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi speciali applicabili, dal 22 novembre 1973 al 12 marzo 1974, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 3150/73, n. 3323/73, n. 3373/73, n. 3413/73, n. 3437/73, n. 3453/73, n. 3483/73, n. 11/74, n. 26/74, n. 37/74, n. 43/74, n. 60/74, n. 79/74, n. 87/74, n. 93/74, n. 106/74, n. 116/74, n. 141/74, n. 151/74, n. 176/74, n. 195/74, n. 217/74, n. 226/74, n. 235/74, n. 269/74, n. 296/74, n. 312/74, n. 352/74, n. 376/74, n. 406/74, n. 409/74, n. 417/74, n. 426/74, n. 443/74, n. 458/74, n. 461/74, n. 473/74, n. 483/74, n. 511/74, n. 518/74, n. 523/74, n. 529/74, n. 536/74, n. 552/74, n. 565/74 e n. 569/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		dal 22-11-73 al 7-12-73	dall'8-12-73 al 13-12-73	dal 14-12-73 al 18-12-73	dal 19-12-73 al 20-12-73	21-12-73	dal 22-12-73 al 27-12-73
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi .	1.950	2.600	3.250	3.250	3.900	3.900
	II. zuccheri greggi (1) .	1.794	2.392	3.250	3.900	4.550	4.875
	B non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	1.950	2.600	3.250	3.250	3.900	3.900
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	1.794	2.392	3.250	3.900	4.550	4.875

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		dal 28-12-73 al 31-12-73	dal 1°-1-74 al 2-1-74	3-1-74	4-1-74	dal 5-1-74 al 7-1-74	dall'8-1-74 al 9-1-74
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	4.550	4.746	4.068	4.407	4.407	4.407
	II. zuccheri greggi (1) . .	5.525	5.763	5.085	5.424	5.085	5.424
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	4.550	4.746	4.068	4.407	4.407	4.407
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	5.525	5.763	5.085	5.424	5.085	5.424

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		10-1-74	11-1-74	dal 12-1-74 al 14-1-74	15-1-74	16-1-74	dal 17-1-74 al 18-1-74
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	4.746	5.424	5.763	7.458	8.136	9.831
	II. zuccheri greggi (1) .	5.763	6.780	7.119	8.136	8.814	9.831
	B non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	4.746	5.424	5.763	7.458	8.136	9.831
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	5.763	6.780	7.119	8.136	8.814	9.831

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		dal 19-1-74 al 21-1-74	dal 22-1-74 al 23-1-74	24-1-74	25-1-74	dal 26-1-74 al 27-1-74	28-1-74
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi . . .	10.848	12.543	11.526	12.543	13.221	13.884
	II. zuccheri greggi (1) .	9.831	10.848	9.492	9.831	10.509	11.036
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi . .	10.848	12.543	11.526	12.543	13.221	13.884
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	9.831	10.848	9.492	9.831	10.509	11.036

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		29-1-74	dal 30-1-74 al 31-1-74	dal 1°-2-74 al 4-2-74	dal 5-2-74 al 6-2-74	dal 7-2-74 al 12-2-74	13-2-74
17 01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	14.952	14.240	14.240	13.528	13.528	13.884
	II. zuccheri greggi (1) .	12.460	12.460	13.172	12.460	13.884	14.952
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	14.952	14.240	14.240	13.528	13.528	13.884
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	12.460	12.460	13.172	12.460	13.884	14.952

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		dal 14-2-74 al 15-2-74	dal 16-2-74 al 18-2-74	19-2-74	20-2-74	21-2-74	22-2-74
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	14.952	15.664	15.664	17.444	18.156	19.580
	II. zuccheri greggi (1)	14.952	16.020	16.732	18.868	19.224	20.292
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	14.952	15.664	15.664	17.444	18.156	19.580
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	14.952	16.020	16.732	18.868	19.224	20.292

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		dal 23-2-74 al 25-2-74	26-2-74	27-2-74	28-2-74	1°-3-74	dal 2-3-74 al 4-3-74
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi . .	21.004	21.360	18.868	17.444	16.376	14.952
	II. zuccheri greggi (1) .	22.784	22.784	20.648	18.868	16.732	14.596
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi . .	21.004	21.360	18.868	17.444	16.376	14.952
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	22.784	22.784	20.648	18.868	16.732	14.596

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		5-3-74	6-3-74	7-3-74	8-3-74	dal 9-3-74 all'11-3-74	12-3-74
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A denaturati:						
	I. zuccheri bianchi . .	18 868	19.936	19.580	17.800	17.444	17.444
	II. zuccheri greggi (1) .	16.732	17.444	16.732	15.308	13.844	14.596
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	18.868	19.936	19.580	17.800	17.444	17.444
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	16.732	17.444	16.732	15.308	13.844	14.596

(1) Il prelievo relativo allo zucchero greggio è applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo, cioè allo zucchero greggio con rendimento del 92%.
Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal rendimento della qualità tipo, il prelievo da riscuotere è calcolato moltiplicando il prelievo relativo allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.
Detto coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di resa dello zucchero greggio esportato. Il rendimento dello zucchero greggio esportato è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane, conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

(4824)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del piano di zona del comune di Lamezia Terme

Con decreto del presidente della regione Calabria 28 maggio 1974, n 677, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 14 marzo 1974, n. 290, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Lamezia Terme.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sara depositato negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4934)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Fiumefreddo Bruzio.

Con decreto del presidente della regione Calabria 28 maggio 1974, n. 680, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 14 marzo 1974, n. 283, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Fiumefreddo Bruzio.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4928)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Diamante

Con decreto del presidente della regione Calabria 16 maggio 1974, n. 599, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 14 marzo 1974, n. 287, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Diamante.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4929)

REGIONE BASILICATA

Approvazione del piano di zona del comune di Garaguso

Con decreto del presidente della giunta regionale di Basilicata 24 maggio 1974, n. 319, è stato approvato il piano delle aree per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Garaguso (Matera) con deliberazione n. 41 del 23 aprile 1974.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, è depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4898)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di trecentocinquantadue allievi al 1° anno del 156° corso dell'Accademia militare di Modena

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al 1° anno del 156° corso dell'Accademia militare di Modena di trecentocinquantadue allievi, così ripartiti:

quarantadue al corso dell'Arma dei carabinieri;

duecentosessantacinque al corso delle varie Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio);

quindici al corso del servizio automobilistico;

cinque al corso del servizio di commissariato, ruolo sussistenza;

venticinque al corso del servizio di amministrazione.

Art. 2.

I corsi hanno la durata di due anni accademici ed avranno inizio il 22 ottobre 1974 presso l'Accademia militare in Modena.

Fino al 15 dicembre 1974 le ammissioni all'Accademia dei concorrenti idonei s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, saranno rinviati dall'Istituto.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, semprechè assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dallo art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle varie armi saranno assegnati alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata. Per l'assegnazione all'Arma di cavalleria è necessario che l'allievo sia anche in possesso del visus 10/10 senza alcun vizio di refrazione.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli del servizio automobilistico, amministrazione e sussistenza saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma o servizio del corso da essi frequentato.

Gli studi del biennio di accademia (corsi delle varie armi e del servizio automobilistico) e del primo anno del corso ordinario delle scuole di applicazione dell'Esercito, sono equiparati, ai sensi della legge 22 maggio 1959, n. 397, al biennio propedeutico di ingegneria.

Per il corso dei carabinieri sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello di applicazione, nelle materie indicate dalla tabella *A* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, in scienze politiche ed in economia e commercio.

Per i corsi del servizio di commissariato, ruolo sussistenza, e di amministrazione sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia, nelle materie indicate dalla tabella *B* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio.

Tra i sottotenenti allievi provenienti dai corsi delle varie armi e del servizio automobilistico, che abbiano superato il corso biennale di accademia con una qualifica particolarmente brillante nelle discipline scientifiche e che abbiano presentato esplicita domanda, potrà essere prescelta un'aliquota, non superiore ad un decimo del corso, da avviare, ad ultimato biennio applicativo, alle Università di Torino o di Roma, per il conseguimento della laurea in una delle discipline scientifico-matematiche utili per il transito nei servizi tecnici.

Disposizioni riflettenti gli allievi della scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare, con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare;

b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;

d) abbiano conseguito nella sessione di esami del 1974 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano celibi;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale ed appartengano a famiglia la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della scuola militare entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La visita medica di cui all'art. 4, lettera *b*), alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati allo esame di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una commissione che si recherà presso la scuola militare, costituita:

da un generale medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, membro;

dal capo sezione allievi dell'ufficio personale dell'Accademia, membro;

da un ufficiale medico inferiore in servizio presso l'ospedale militare di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso. Il giudizio definitivo per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare dalla commissione medica prevista dal successivo art. 16.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

Gli allievi in possesso di tutti i requisiti di cui all'art 4 saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia militare in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità.

A parità di voto avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Gli allievi saranno ammessi ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 26.

Disposizioni riflettenti i licenziati degli istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se già alle armi che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica, abbiano tra l'altro statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° e il 18° anno di età: m. 1,66 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,62 se aspiranti alle varie armi; m. 1,60 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 18° e il 20° anno di età: m. 1,67 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m 1,63 se aspiranti alle varie armi; m. 1,61 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 20° e il 22° anno di età: m. 1,68 se aspiranti all'Arma dei carabinieri: m 1,64 se aspiranti alle varie armi; m. 1,62 se aspiranti ai servizi;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio se aspiranti alle armi; 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

2) astigmatismo regolare: (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti alle armi: 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti alle armi; 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni non ancora arruolati, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle accademie delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale ed appartengano a famiglie la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1974, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 dicembre 1974 e cioè nati dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre 1957;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1974 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di maturità tecnica rilasciata da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri o titolo equipollente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;

diploma di maturità magistrale.

E' pure titolo valido per l'ammissione il diploma di licenza liceale rilasciato dalla scuola europea (sezione classica, scientifica e moderna).

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano in possesso del diploma, hanno lo obbligo di notificare telegraficamente al comando dell'Accademia, l'esito, una volta noto, degli esami.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 10.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora l'aspirante stesso sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi o arruolato di leva, deve essere indirizzata al comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comandante del Corpo se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni se trattasi di cittadini italiani residenti allo estero

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione, con il bollo e la firma del comandante o dell'ufficiale o del funzionario designato.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

c) elenco dei corsi, previsti dall'art. 1 del presente bando, messi in ordine di preferenza. Non è consentito variare l'ordine di preferenza di tali corsi oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

d) indirizzo esatto del concorrente comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dello indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare in Modena Questa, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, oppure da eventuali ritardi dovuti al servizio postale.

Art. 12.

Alla domanda dovranno essere allegati o trasmessi entro il 15 novembre 1974:

a) titolo di studio originale. Il comando dell'Accademia restituirà all'allievo il diploma originale al termine del ciclo di studio o all'atto in cui l'allievo cessa di appartenere allo Istituto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata rilasciato dall'Istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale deve anche risultare la votazione riportata

In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1974.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata) rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata) rilasciato dal comune di origine o di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. (Quest'atto di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) certificato (carta bollata) per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

h) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

i) dichiarazione (in carta bollata), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia è computato nella anzianità di grado;

l) fotografia recente (in formato 4×6) del candidato con l'indicazione leggibile del nome e cognome.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I certificati di cui alle lettere c), d) ed e) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 13.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 14.

Il Ministero si riserva la facoltà di eliminare in qualsiasi momento dello svolgimento del concorso quei candidati che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte dell'Accademia per difetto di requisiti necessari.

Art. 15.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, presso i seguenti ospedali militari:

di Torino: per i residenti in Piemonte, Liguria e Lombardia;

di Padova: per i residenti nel Veneto, nel Friuli e nella Emilia-Romagna;

di Roma: per i residenti nell'Italia centro-meridionale inclusa la Sardegna;

di Palermo: per i residenti in Sicilia e in Calabria;

a cura di una commissione, unica per gli ospedali sopracitati, così costituita:

da un generale medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, membro;

dal capo sezione allievi dell'ufficio personale dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale in cui si svolgeranno gli accertamenti, membro e segretario.

I concorrenti dovranno presentarsi a detta visita muniti di un certificato attestante di aver effettuato di recente gli accertamenti sierologici per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dai competenti organi sanitari comunali o provinciali.

Per i giovani residenti all'estero la visita medica di prima istanza sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, allo atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 16.

I candidati fisicamente non idonei, che abbiano chiesto, ai sensi del precedente articolo, nuovi accertamenti, nonchè i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti ad una ulteriore visita presso la sede dell'Accademia militare da parte di una commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti presso l'Accademia militare, prima dell'esame orale di cui al successivo art. 18, ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della scuola militare.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 18.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

un esame scritto di cultura generale;

un esame orale di matematica.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice.

Art. 20.

L'esame scritto avrà luogo il mattino dell'11 settembre 1974, alle ore 8,30 presso le sedi dei comandi militari territoriali, comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni per i concorrenti residenti all'estero.

L'accertamento psicologico di cui al precedente art. 17 e l'esame orale avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena a decorrere dal 26 settembre 1974.

Il programma d'esame orale è riportato nell'allegato 2 al presente bando.

Saranno ammessi all'esame orale i candidati che avranno superato l'esame scritto e siano risultati idonei in sede di visita medica e nell'accertamento psicologico. Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta e orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 21.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psicologico, gli esami di concorso, le modalità e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera *b*), ed all'art. 25, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 22.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma delle armi e servizi che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno 1974 uno dei titoli di studio di cui alla lettera g) del[illegible] 9;

b) non ab[illegible] superato il 27° anno di età al 31 dicembre 1974 e cioè nati dopo il 31 dicembre 1947;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiori a quelli indicati al precedente art. 9;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura e per i precedenti di servizio.

Art. 23.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 24.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, su carta bollata, al proprio comandante di Corpo entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda oltre alle indicazioni previste dall'art 11, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda o trasmettere entro il 15 novembre 1974:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera *a*) del precedente art. 12;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata);

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 12.

Art 25.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievo.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Graduatoria di ammissione

Art. 26.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata in base ai seguenti criteri:

1) gli allievi della scuola militare, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti in graduatoria in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità. A parità di voto, avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai vari corsi, sarà effettuata, fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti;

2) i candidati licenziati dagli istituti civili di istruzione ed i sottufficiali dichiarati idonei agli esami di concorso, saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati nei suddetti esami.

A parità di media, avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, la destinazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto, il candidato, qualunque sia la sua provenienza, che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici, non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà, a domanda, essere assegnato ad un altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Art. 27.

Il comando dell'Accademia trasmetterà al Ministero della difesa, per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con la indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione e destinazione al corso.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti in ordine alfabetico, con il risultato degli esami, dell'accertamento psicologico e degli accertamenti sanitari.

Vincoli di servizio

Art. 28.

Gli allievi ammessi all'Accademia devono contrarre una ferma volontaria di due anni, da commutarsi in una ferma volontaria di tre anni al termine del primo anno di corso, ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari, come militari di truppa.

Gli allievi che, al termine del primo anno di corso, non chiedono la commutazione in ferma triennale della ferma biennale precedentemente contratta sono considerati dimissionari dall'Accademia.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza, non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità provenienti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno altresì una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanere in servizio per otto anni che, ai sensi dell'art 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere allo atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Trattamento economico degli allievi

Art. 29.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi, nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali, sono a carico dello Stato.

Art. 30.

Agli allievi è attribuito l'assegno giornaliero previsto dalla legge 22 maggio 1969, n. 240. Tale assegno non è, però, dovuto per i corsi che si ripetono.

Metà del suddetto assegno giornaliero, da servire anche per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, è versato mensilmente, a cura del comando dell'Accademia, su apposito libretto di risparmio. L'altra metà è corrisposta per contanti agli allievi. Il deposito sul libretto sarà liquidato agli interessati all'atto della nomina ad ufficiale.

Le quote degli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa saranno versate in tesoreria.

Art. 31.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto dei libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione con una quota da *determinarsi annualmente* con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro. Nessuno può esserne dispensato. Detta quota è detratta dall'importo depositato sul libretto di risparmio degli allievi.

Sono altresì detratte mensilmente dall'importo da depositare sul predetto libretto:

a) le spese per la manutenzione del vestiario per gli allievi non provenienti dai sottufficiali;

b) le spese di carattere straordinario elencate nel quinto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, *n*. 98.

Le eventuali eccedenze di spesa sono a carico delle famiglie e i relativi importi dovranno essere versati sul conto corrente postale n. 8/12707 intestato all'Accademia militare di Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1974
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 164

ALLEGATO 1
(Articoli 11 e 24 del bando di concorso)

Modello della domanda di partecipazione al concorso
(in carta da bollo)

Al comando Accademia militare - 41100 MODENA (1)

Il sottoscritto (2) . . nato a . provincia di . . il . . domiciliato a . c.a.p. . . provincia di . . via . . n . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1974-75 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (3) .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di .

Unisce i seguenti documenti (4):

. .

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. lì . . 1974

Il concorrente .
(firma leggibile) (5)

(1) La domanda, anche se indirizzata al comando dell'Accademia militare di Modena, dovrà essere presentata o fatta pervenire entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

(2) Cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante: corso dell'Arma dei carabinieri - corso delle varie armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio) - corso del servizio automobilistico - corso del servizio di commissariato (r.s.) - corso del servizio di amministrazione.

(4) Ovvero: si riserva di trasmettere entro il 15 novembre p.v. la prescritta documentazione.

(5) Per i giovani minorenni non arruolati di leva, la domanda deve essere vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà.

ALLEGATO 2
(Art. 20 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

CULTURA GENERALE
(prova scritta)

La prova consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana;

2) attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione;

3) maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

MATEMATICA
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30' e verterà su quattro tesi del programma estratte a sorte: due di algebra (la prima fra quelle comprese dalla 1ª alla 5ª; la seconda fra la 6ª e l'8ª), una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all'applicazione.

Algebra I.

1ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico ed operazioni relative; scomposizione in fattori: M.C.D. e m.c.m. fra polinomi, regola di Ruffini; regola del resto.

2ª tesi: Operazioni sulle frazioni algebriche.

3ª tesi: Equazione e disequazione di primo grado ad una incognita; sistemi di equazioni di primo grado a due o più incognite; sistemi di disequazioni di primo grado ad una incognita.

4ª tesi: Radicali; equazioni di secondo grado ad una incognita ed equazioni riducibili ad esse; discussioni delle redici dell'equazione di secondo grado ad una incognita; segno del trinomio di secondo grado; disequazioni di secondo grado.

5ª tesi: Semplificazione di espressioni irrazionali; equazioni irrazionali; disequazioni frazionarie.

Algebra II.

6ª tesi: Proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali; logaritmi nel campo reale ed uso delle tavole logaritmiche; progressione aritmetica.

7ª tesi: Calcolo di espressioni logaritmiche; equazioni esponenziali; progressione geometrica.

8ª tesi: Equazioni logaritmiche; sistemi e problemi risolvibili con equazioni o sistemi di secondo grado o riducibili a tali.

Geometria.

1ª tesi: Eguaglianza fra figure piane; punti notevoli del triangolo; equivalenza fra figure piane; teoremi di Pitagora ed Euclide ed applicazioni relative; teorema di Talete e sue applicazioni. Similitudini nel piano. Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale); sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2ª tesi: Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo; diedri e triedi; angoloidi; uguaglianza di figure spaziali; equivalenza di solidi; semplici problemi di geometria dello spazio.

3ª tesi: Calcolo di lunghezza di archi di circonferenza; calcolo di aree e volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria.

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione delle funzioni circolari, loro variazione e rappresentazione grafica; relazioni tra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90°, 180° e 270°; relazioni tra le funzioni circolari di uno stesso arco; valori delle funzioni circolari di archi particolari (18°, 30°, 45° e 60°).

2ª tesi: Formule di addizione, di sottrazione, duplicazione, bisezione e di prostaferesi; formule parametriche, verifica di identità goniometriche e risoluzione di equazioni goniometriche.

3ª tesi: Teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a triangoli qualsiasi, dei seni, di Carnot, di Nepero e di Briggs; risoluzione di triangoli qualsiasi; area di un triangolo.

4ª tesi: Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Roma, addì 25 maggio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

(5017)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro nonchè del segretario aggiunto della 2ª sottocommissione giudicatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1971, n. 2377, pubblicato nel Bollettino p.t. n. 17 dell'11 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici (tab. IX), indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2333;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1971, n. 2402, pubblicato nel Bollettino p.t. n. 7 del 1º marzo 1972, concernente l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione giudicatrice;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1973, n. 2797, pubblicato nel Bollettino p.t. n. 22 del 1º agosto 1973, riguardante la conferma nell'incarico di membro della 2ª sottocommissione giudicatrice, del concorso stesso, del dirigente superiore Nastasi dott. Luigi, collocato a riposo con effetto dal 16 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 1º settembre 1973, n. 2847, e 16 ottobre 1973, n. 2849, in corso di pubblicazione, concernenti modificazioni nella composizione della suddetta 2ª sottocommissione;

Vista la lettera datata 25 marzo 1974, con la quale il dirigente superiore a riposo Nastasi dott. Luigi, ha rinunziato all'incarico di membro della citata 2ª sottocommissione;

Decreta:

Art. 1.

Il direttore di divisione ad esaurimento Colucci dottor Aulo, già segretario aggiunto della 2ª sottocommissione giudicatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici (tab. IX), è nominato membro della stessa sottocommissione in sostituzione del dirigente superiore a riposo Nastasi dott. Luigi.

Art. 2.

Il direttore di sezione Ciracì dott.ssa Maria in Patacconi è nominato segretario aggiunto della 2ª sottocommissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di coadiutore in prova, in sostituzione del direttore di divisione ad esaurimento Colucci dott. Aulo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1º aprile 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1974
Registro n. 37 Poste, foglio n. 136

(4946)

Sostituzione di un membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1971, n. 2377, pubblicato nel Bollettino p.t. n. 17 dell'11 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici (tab. IX), indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2333;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1971, n. 2402, pubblicato nel Bollettino p.t. n. 7 del 1º marzo 1972, concernente l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione giudicatrice;

Visti i decreti ministeriali 1º settembre 1973, n. 2847, 16 ottobre 1973, n. 2849 e 1º aprile 1974, n. 2926, in corso di pubblicazione, concernenti modificazioni alla composizione della 2ª sottocommissione;

Considerato che il direttore aggiunto di divisione Ferraguto dott.ssa Maria, membro della predetta 2ª sottocommissione giudicatrice, è impossibilitato, a causa degli attuali impegni di ufficio, a continuare a svolgere proficuamente il suo incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Iasiello dott.ssa Orietta in Gregori è nominato membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici (tab. IX), indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2333, in sostituzione del direttore aggiunto di divisione Ferraguto dott.ssa Maria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1974
Registro n. 37 Poste, foglio n. 137

(4947)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquantasei posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 18 maggio 1974 il decreto ministeriale 16 aprile 1973 che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a cinquantasei posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

(4948)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per titoli, integrato da colloquio, a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura francese, di cui uno nelle scuole medie statali ed uno nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria non statale.

Nel Bollettino ufficiale n. 31-32 del 29 agosto 1973, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 luglio 1973, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per titoli, integrato da colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura francese di cui uno nelle scuole medie statali ed uno nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria non statale, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1971.

(5035)

REGIONE TOSCANA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 227 del 16 gennaio 1973, esecutiva ai sensi di legge, con la quale furono dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno alla data del 30 novembre 1970;

Vista la comunicazione del sindaco di Livorno con la quale si fa presente che il dott. Peci Carmelo non ha accettato la nomina al posto di medico condotto vacante in quel comune;

Ritenuto di dover provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, a norma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Atteso che il dott. Bacci Pierantonio, candidato idoneo che segue immediatamente nella graduatoria il candidato rinunciatario, interpellato con nota n. 18/2303/6 del 24 novembre 1973 non ha risposto entro il termine stabilito di 15 giorni;

Atteso che il dott. Vanarelli Franco, candidato idoneo che segue immediatamente nella graduatoria il candidato rinunciatario ha indicato la propria preferenza in ordine alla predetta condotta ed ha comunicato la propria disponibilità;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

Il dott. Vanarelli Franco, nato a Cecina il 12 aprile 1932, è dichiarato vincitore della condotta medica suburbana Livorno Colline, vacante al 30 novembre 1970.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Livorno, della prefettura di Livorno e del comune di Livorno.

Il medico provinciale di Livorno è incaricato di curare la pubblicità dell'atto, ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della regione cui provvederà il dipartimento affari generali della giunta.

Firenze, addì 2 marzo 1974

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(4835)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 2 aprile 1973, n. 93/Sanità, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia alla data del 30 novembre 1971;

Considerato che la dott.ssa Silvia Abbate, nominata con il succitato decreto, segretario della commissione in parola trovasi in aspettativa per maternità;

Atteso che al fine di consentire un sollecito espletamento del concorso si rende necessario nominare altro funzionario per il disimpegno della mansione di segretario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega 15 gennaio 1973, n. 19;

Decreta:

Il dott. Bernardino Lo Prejato, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo, è nominato segretario della commissione giudicatrice di cui alla premessa, in sostituzione della dott.ssa Silvia Abbate.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Milano, addì 10 aprile 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(5022)

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia 20 marzo 1972, n. 623/72, con cui fu bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a otto posti di medico condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1973, n. 459/Sanità, con il quale è stata tralasciata dal bando di concorso la condotta di Marcheno;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito, formata, a conclusione di detti lavori, nella seduta del 16 gennaio 1973;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie), 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1972, n. 19;

Decreta:

1) E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Tinti Domenico	punti	68,094	su 120
2. Calebich Raoul	»	67,105	»
3. Della Torre Carlo	»	66,690	»
4. Rabaioli Pietro	»	63,275	»
5. Repetti Carlo	»	60,148	»
6. Azzolini Angiolino	»	57,910	»
7. Colosio Giovanni	»	57,546	»
8. Gelera Enrico	»	55,829	»
9. Galati Nicola	»	55,705	»
10. Mazzoleni Vincenzo	»	53,134	»
11. Barca Giuseppe	»	52,790	»
12. Bonfiglio Antonino	»	52,750	»
13. Bonini Andrea	»	52,080	»
14. Tanghetti Bruno	»	52,000	»
15. Comincini Renato	»	51,616	»
16. Guerriero Mario	»	49,995	»
17. Cressoni Engenio	»	49,397	»
18. Davì Francesco	»	46,480	»
19. Scandurra Pasquale	»	45,210	»

2) Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

3) Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia: esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Brescia, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 5 aprile 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 5 aprile 1974, n. 195/Sanità, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Brescia alla data del 30 novembre 1971;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascuno di essi;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo all'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1972, n. 19;

Decreta:

1) I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di precedenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Tinti Domenico: Limone sul Garda;
2) Calebich Raoul: Cellatica;
3) Della Torre Carlo: Bovegno;
4) Rabaioli Pietro: Idro-Anfo-Lavenone-Treviso Bresciano;
5) Repetti Carlo: Villachiara;
6) Azzolini Angiolino: Bassano Bresciano;
7) Colosio Giovanni: Barghe-Provaglio Val Sabbia.

2) Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Brescia, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 5 aprile 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(5023)

REGIONE UMBRIA

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio precedente decreto 31 luglio 1973, n. 274, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1970;

Considerato che il presidente della commissione stessa, dottor Francesco Romanelli, si è dimesso e che pertanto è necessario procedere alla sostituzione del medesimo;

Visto il telegramma in data 28 marzo 1974, con il quale il Ministero della sanità ha proposto di nominare il dott. Leonardo Carrato, direttore di sezione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale in data 9 aprile 1974, n. 977, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

Il dott. Leonardo Carrato, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta vancanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1970, in sostituzione del dott. Francesco Romanelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Perugia, addì 27 maggio 1974

Il presidente: CONTI

(4912)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

Commissioni esaminatrici per l'accertamento della conoscenza della seconda lingua

IL COMMISSARIO

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, sull'indennità speciale di seconda lingua ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807;

Visto il bando del 24 novembre 1972, n. 3543/Gab., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 319 del 9 dicembre 1972 e sul Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 1° dicembre 1972;

Visto il successivo decreto n. 98/Gab. del 14 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 30 gennaio 1974 e nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige numero 5 del 29 gennaio 1974, con cui il termine di quaranta giorni per la presentazione delle domande di esame, scaduto il 18 gennaio 1973, è stato riaperto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuta la necessità di costituire più commissioni d'esame, atteso l'elevato numero dei candidati che hanno presentato domanda;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione e dal comando della regione militare nord-est, al fine della composizione delle commissioni medesime;

Decreta:

Le commissioni esaminatrici per l'accertamento della conoscenza della seconda lingua sono costituite come segue:

a) per il personale della carriera direttiva ed ufficiali:

1ª COMMISSIONE

Presidente:

Urzì dott. Mario, vice prefetto ispettore, primo dirigente della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

Componenti effettivi:

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

Haremberg Trombetta prof.ssa Elfride, docente di lingua tedesca presso l'Università di Messina.

Segretario:

Lamberti dott. Cesare, consigliere della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

2ª COMMISSIONE

Presidente:

Berretta dott prof. Armando, referendario presso il Tribunale di giustizia amministrativa del Lazio, Roma.

Componenti effettivi:

Tapparelli prof.ssa Elda, docente incaricata di lingua tedesca presso l'Università di Padova;

Garau prof. Guido, docente di lingua tedesca presso l'Università di Cagliari.

Segretario:

Iuni dott. Stelio, consigliere della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Trento.

3ª COMMISSIONE (ufficiali)

Presidente:

col. F.t. s.G. « a disp. » Pizzo Giovanni, presidente del consiglio di leva di Verona.

Componenti effettivi:

De Angelis prof. Enrico, docente di lingua tedesca presso l'Università di Pisa;

Garau prof. Guido, docente di lingua tedesca presso la Università di Cagliari.

Segretario:

Di Pasquale rag. Annamaria, consigliere di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Bolzano;

b) per il personale della carriera di concetto ed equiparate:

4ª COMMISSIONE

Presidente:

Benvenuti dott. Benno, vice prefetto ispettore, primo dirigente della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

Componenti effettivi:

Pultar prof.ssa Ruth, docente di lingua tedesca presso l'Istituto tecnico per il turismo di Roma;

Polo Weiss prof.ssa Marta, docente di lingua tedesca presso l'Istituto magistrale di Bolzano.

Segretario:

D'Amore dott. Italo, consigliere di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Trento.

5ª COMMISSIONE

Presidente:

Pappalardo dott. Aniello, vice prefetto ispettore della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Bolzano;

Componenti effettivi:

Achmüller prof. Anton, docente di lingua tedesca e preside dell'Istituto professionale e commerciale di Merano;

Giunchi prof.ssa Clelia, docente di lingua tedesca presso il liceo classico « Carducci » di Bolzano.

Segretario:

Vallotta rag. Francesco, ragioniere principale dell'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

6ª COMMISSIONE

Presidente:

De Tomaso prof. Paolo, presidente della scuola media « A. Manzoni » di Trento.

Componenti effettivi:

Detassis prof. Ernesto, docente di lingua tedesca presso l'Istituto tecnico « Buonarroti » di Trento;

Nones prof. Mario, docente di lingua tedesca presso la scuola media « Segantini » di Trento.

Segretario:

Norbedo rag Tullio, segretario principale presso il commissariato del Governo per la provincia di Trento;

c) per il personale della carriera esecutiva ed ausiliaria:

7ª COMMISSIONE

Presidente:

Richter cav. uff. Giuseppe, segretario capo, addetto stampa del Servizio informazioni della presidenza del Consiglio dei Ministri, commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

Componenti effettivi:

Maier Nardin prof.ssa Evelyn, docente di lingua tedesca presso l'Istituto tecnico commerciale « Cesare Battisti » di Bolzano;

Dell'Antonio prof. dott. Valentino Bruno, direttore didattico del Circolo di Ortisei delle scuole elementari bilingui delle Valli Ladine.

Segretario:

Girardi rag. Giorgina, segretario principale presso il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

8ª COMMISSIONE

Presidente:

Nicolussi cav. Giuseppe, interprete superiore dell'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Trento.

Componenti effettivi:

Neitzel prof.ssa Ilse in Reiner, docente di lingua tedesca presso il liceo scientifico di Bolzano;

D'Orio prof Nicola, docente di lingua tedesca presso la scuola media « A. Volta » di Merano.

Segretario:

Galas rag. Carla nata de Domizio, ragioniere presso il commissariato del Governo per la provincia di Trento;

d) per i sottufficiali ed il restante personale militare:

9ª COMMISSIONE

Presidente:

col. « a disp. » Padoan Aldo, giudice presso il Tribunale militare territoriale di Verona.

Componenti effettivi:

Chelodi prof.ssa Gemma, docente di lingua tedesca presso la scuola media « Bronzetti » di Trento;

Aldi prof. Riccardo, docente di lingua tedesca presso la scuola media « A. Manzoni » di Trento.

Segretario:

Bruni rag. Francesco, segretario principale dell'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

Trento, addì 13 maggio 1974

Il commissario: BIANCO

(4911)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8210 in data 21 ottobre 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1971 nei comuni della provincia;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Salerno, nonché dell'ordine dei medici di Salerno;

Visto il proprio decreto n. 1767 del 30 marzo 1974 con il quale il dott. Francesco Maio, medico condotto titolare del comune di Salerno, avendo ottenuto il maggior numero di segnalazioni da parte dei comuni interessati, è stato nominato componente della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1966, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, dirigente superiore del Ministero della sanità.

Componenti:

Leoni dott. Mario, primo dirigente medico del Ministero della sanità;

Mazzurco dott. Demenico, direttore di sezione della prefettura di Salerno;

Sarro prof. dott. Mario, primario chirurgo dell'ospedale di Eboli;

Ragno prof. dott. Italo, primario medico degli ospedali riuniti di Salerno.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Walter Campanelli, consigliere, in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Salerno, nonchè dei comuni interessati.

Salerno, addì 10 giugno 1974

Il medico provinciale: MOLES

(5021)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 474 e n. 475 entrambi in data 19 dicembre 1973, concernenti l'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e la assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di veterinario condotto in provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il proprio decreto n. 476 del 20 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 3 gennaio 1974, con il quale si dichiarava vincitore della condotta del consorzio veterinario di Colbordolo-Petriano il dott. Camillo Pasqualini;

Considerato che, a seguito di rinuncia da parte del vincitore suddetto (giusta sua nota del 6 giugno 1974), si è resa vacante la condotta del consorzio veterinario di Colbordolo-Petriano;

Riconosciuto che occorre provvedere all'assegnazione della menzionata condotta al concorrente che ne ha diritto secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione preferenziale risultante dalla domanda di ammissione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Decreta:

Il concorrente dott. Santinelli Bruno è dichiarato vincitore della condotta consorziale citata in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 10 giugno 1974

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(4913)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741680)